



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 247

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Ostanel

**INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLE FUTURE
GENERAZIONI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 febbraio 2024.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLE FUTURE GENERAZIONI

Relazione:

I nati dagli anni '90 in poi hanno dovuto attraversare una sequenza inedita di crisi e trasformazioni che raramente si sono viste nella storia dell'Europa post-bellica.

Dalla crisi finanziaria del 2008, ai conflitti bellici riesacerbatisi recentemente, passando per la più grave pandemia globale degli ultimi cento anni, i giovani hanno dovuto più volte cercare di adattarsi a cambiamenti radicali nei loro stili di vita e nelle loro prospettive di futuro.

In un contesto di tale disorientamento, è necessario che le istituzioni si facciano carico di mettere i giovani nelle condizioni di potersi emancipare e di avere una visione concreta di futuro.

La proposta di legge vuole impegnare la Regione del Veneto a farsi carico di quello che consideriamo essere la risorsa più strategica per il futuro e la prosperità regionale.

Per quanto riguarda la situazione occupazionale, sebbene in Veneto si confermi migliore di quella generale italiana, circa il 20% dei giovani è disoccupato, e chi invece ha trovato impiego, si trova spesso ad accettare condizioni di lavoro precarie: si stima infatti che circa il 30% dei giovani tra i 18 e i 34 anni si trovi in condizioni contrattuali vulnerabili.

Nonostante il Veneto sia una delle regioni più sviluppate e prospere dell'intera Unione Europea, nel decennio 2011/2021, più di 50.000 giovani veneti hanno deciso di emigrare verso altre regioni o verso l'estero, dopo un investimento regionale stimato di circa 2 miliardi per la loro formazione.

La ragione di questo fenomeno potrebbe essere ritrovata nel fatto che il Veneto non offre ai giovani il contesto socioculturale per poter esprimere e sviluppare la loro propria idea di futuro.

Come riporta Veneto Lavoro "Sintetizzando, indagini e letteratura affermano che oggi i ragazzi considerano il lavoro come un progetto di vita. Cercano qualità di vita, realizzazione di sé, ambienti di lavoro dove si sentano in armonia nei valori, dove vi sia il rispetto della persona umana che si manifesta nell'equilibrio vita-lavoro. Cercano luoghi in cui si sentano valorizzati e dove investano su di loro, con percorsi di carriera e dove si condividano gli obiettivi. Più che risorse umane, vogliono sentirsi capitale umano."

La questione abitativa è sicuramente un freno all'emancipazione giovanile: con scarsità di alloggi disponibili, un mercato degli affitti sempre più caro e che richiede garanzie sempre più stringenti, non stupisce che circa il 54% dei 25-34enni si trovi a condividere il tetto con i genitori, contro una media europea del 30%.

La già citata pandemia ha costretto i più giovani a dover rinunciare al frequentare fisicamente le aule scolastiche e universitarie, con il risultato dell'incremento del disagio psicologico e di uno sgretolamento dei legami e delle relazioni sociali.

La presente proposta di legge mira a riconoscere il valore strategico dei giovani per il futuro del Veneto e a garantire loro gli strumenti per essere

protagonisti nella vita sociale, culturale, politica ed economica della nostra regione.

Il capo I dell'articolato definisce le disposizioni generali che ispirano la legge, a partire dai principi e dalle finalità, agli obiettivi e azioni fino ai soggetti destinatari, con particolare riguardo ai temi antidiscriminatori, al benessere psicologico, alla provenienza territoriale, individuando come beneficiari i giovani dai 15 ai 35 anni, residenti in Veneto o presenti in regione per motivi di lavoro o di studio, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

Il capo II descrive la programmazione e le funzioni regionali, ovvero l'architettura istituzionale per implementare le politiche giovanili: si propone di istituire una Consulta Giovani presso la Giunta regionale, quale organo di partecipazione per le politiche giovanili. La Consulta concorre alla definizione di un piano triennale che definisce gli interventi. Viene, inoltre, proposta l'istituzione di un sistema di monitoraggio della condizione giovanile e individuati i soggetti attuatori delle politiche giovanili, con un riguardo particolare per comuni, organizzazioni giovanili e gruppi informali di giovani come beneficiari privilegiati delle misure da mettere in atto.

Il capo III contiene gli indirizzi delle politiche settoriali, spaziando dal mondo dell'istruzione e della formazione, all'inserimento nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria, passando per il sostegno all'abitare, elemento fondamentale per l'emancipazione dei giovani. Si pone l'accento sul servizio civile come modello di partecipazione alla vita collettiva e alla dimensione europea e internazionale come viatico di esperienze volte a formare cittadini consapevoli e aperti alle differenze, ma anche ad iniziative per incoraggiare il ritorno in regione delle migliaia di giovani veneti che hanno lasciato la regione per cercare prospettive migliori. Particolare riguardo viene dato al sostegno alle giovani donne e alla dimensione culturale come via privilegiata di attivazione e partecipazione giovanile, non dimenticando la promozione della legalità e dei principi costituzionali, dello sport e della tutela dell'ambiente e della salute, quest'ultima intesa anche come psicologica, sessuale e affettiva.

Il capo IV, contenente le disposizioni finali, impegna il Consiglio regionale a riunirsi almeno una volta all'anno esclusivamente per il tema delle politiche giovanili.

Infine, troviamo la norma finanziaria e la norma di entrata in vigore.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLE FUTURE GENERAZIONI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Principi e finalità.

1. La Regione riconosce le politiche giovanili come elemento essenziale di promozione della crescita umana e del Paese, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di genere, in una società inclusiva e aperta che sviluppa la solidarietà, anche per rafforzare la coesione sociale.

2. A tal fine, la Regione Veneto:

- a) favorisce il pieno sviluppo dei giovani sul piano culturale, sociale, economico e professionale;
- b) si impegna a favorire processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, anche fra i diversi livelli di intervento, al fine di valorizzarne le potenzialità;
- c) dispone un sistema coordinato di informazione per le giovani generazioni, quale strumento atto a garantire la conoscenza delle opportunità a loro destinate;
- d) si impegna a favorire condizioni adeguate per offrire pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro, alla creazione di nuove imprese, all'integrazione tra formazione e lavoro;
- e) previene e contrasta il disagio giovanile, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, volte alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità;
- f) contrasta qualsiasi atto o azione avente per scopo l'incitazione alla violenza, all'odio o alla discriminazione di qualsiasi tipo per motivi legati al genere, all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, al credo religioso, alla nazionalità, alle condizioni psico-fisiche, alla disabilità e alle condizioni materiali;
- g) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita sociale e civile, promuovendo anche occasioni di confronto con i decisori politici;
- h) favorisce il protagonismo giovanile, il volontariato, la partecipazione corresponsabile dei giovani e il loro impegno civico, anche attraverso l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;
- i) si impegna a diffondere tra i giovani la conoscenza dei principi della parità di genere ed il contrasto della violenza di genere;
- j) riconosce la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, promuovendo tra i giovani l'adozione di stili di vita più sostenibili anche per la tutela del diritto alla salute come valore fondamentale;
- k) opera per la rimozione degli squilibri delle opportunità dei giovani tra i territori regionali, in particolare rispetto alle aree rurali;
- l) favorisce e promuove il rientro in Regione dei giovani veneti emigrati e incoraggia l'insediamento abitativo e lavorativo di coloro che intendono trasferirsi in Veneto;
- m) favorisce la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani, anche tramite l'impiego e la formazione di animatori socio-educativi.

Art. 2 - Obiettivi e azioni.

1. La Regione opera a favore dei giovani mediante politiche innovative e intersettoriali, secondo un modello di governo e organizzazione integrato e trasversale.

2. La Regione agisce mediante azioni e interventi dedicati ai giovani, alle loro esigenze ed alle realtà giovanili delle varie parti del territorio regionale, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

- a) la valorizzazione dei percorsi di partecipazione dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio di cittadinanza attiva;
- b) il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, prevenendo la dispersione scolastica;
- c) il sostegno a percorsi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- d) il sostegno all'imprenditoria;
- e) l'emancipazione abitativa;
- f) il sostegno alla genitorialità;
- g) la promozione e il sostegno di iniziative in ambito culturale, sportivo e di interventi di promozione della legalità;
- h) il sostegno al diritto alla salute e al benessere psicologico e sociale;
- i) la promozione dell'educazione alla salvaguardia dell'ambiente e la partecipazione dei giovani per la difesa del patrimonio ambientale nel più ampio ambito della sostenibilità;
- j) il trasferimento di conoscenze, competenze e abilità tra le diverse generazioni, favorendo lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;
- k) la promozione della cultura dell'integrazione europea, la mobilità professionale e formativa e gli scambi nel contesto internazionale;
- l) il sostegno ad un equo accesso alle nuove tecnologie, promuovendone un uso responsabile.

Art. 3 - Destinatari degli interventi.

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra quindici e i trentacinque anni, residenti in Veneto, o comunque presenti per ragioni di studio o di lavoro sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

2. I progetti, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge sono attuati secondo il principio di protezione dei giovani, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della Costituzione e di responsabilità nei loro confronti, come sancito dall'art. 6 dello Statuto regionale.

CAPO II - Programmazione e funzioni regionali

Art 4 - Piano triennale giovani.

1. La Giunta regionale adotta, sentita la commissione consiliare competente, il Piano triennale giovani, con valenza triennale, formulato di concerto con la Consulta Giovani di cui all'art.6 e approvato dal Consiglio regionale.

2. Il Piano contiene gli indirizzi per la realizzazione di progetti, azioni e interventi, oltre che al loro coordinamento e controllo ed è predisposto secondo le linee contenute nel "Piano nazionale giovani", alla Strategia UE per la gioventù, e alle proposte avanzate dai soggetti indicati nell'Art. 10. Il Piano individua gli

obiettivi da raggiungere e gli interventi da porre in essere anno per anno per ciascuna delle politiche di settore indicate nel capo III della presente legge, i soggetti attuatori coinvolti e le risorse del bilancio regionale dedicate.

3. Il Piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6 - Consulta Giovani.

1. È istituita la Consulta Giovani presso la Giunta regionale, a cui partecipano gli assessori competenti, per la consultazione, il coordinamento, la collaborazione e l'informazione tra le realtà venete, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche giovanili e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.

2. La Consulta Giovani, nell'ambito delle competenze della Giunta regionale, è strumento di partecipazione per le politiche regionali.

3. La Consulta Giovani contribuisce allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e al confronto con le strutture della Giunta regionale.

4. La Consulta Giovani concorre alla definizione del Piano triennale giovani di cui all'Art. 4.

5. Per la partecipazione alla Consulta Giovani i soggetti aderenti sottoscrivono un protocollo approvato dalla Giunta regionale che definisce gli impegni delle parti.

6. La struttura di cui all'art. 7, assicura le attività di supporto e le funzioni di segreteria alla Consulta Giovani.

Art. 7 - Governo ed organizzazione interna.

1. La Giunta regionale si esprime entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge individuando:

a) una struttura tecnica competente alla comunicazione, all'informazione, al coordinamento con gli enti locali, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche giovanili;

b) la struttura di cui alla lettera a) può avvalersi anche degli organismi strumentali della Regione Veneto, come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b), D.lgs. 118/2011 e degli enti strumentali controllati dalla Regione Veneto, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, D.lgs. 118/2011.

c) le modalità per l'individuazione dei soggetti partecipanti e le regole di funzionamento della Consulta Giovani di cui all'Art. 6.

Art. 8 - Programmazione.

1. La Regione stabilisce le misure attuative e le tipologie di intervento in materia di politiche giovanili, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi del Piano triennale giovani di cui all'Art. 4.

2. La Giunta Regionale, con proprie deliberazioni, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 9 - Strumenti di comunicazione e informazione.

1. La strategia di comunicazione del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili si attua attraverso i seguenti strumenti di comunicazione coordinata e informazione multicanale:

- a) un sito internet dedicato che assicura l'informazione sulle opportunità e le attività del progetto;
- b) l'utilizzo dei social e di altri strumenti per comunicare le opportunità e creare un'interazione con gli utenti;
- c) il racconto delle testimonianze dirette dei beneficiari al fine di promuovere il progetto attraverso la comunicazione tra pari;
- d) il coordinamento della realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale, di prodotti multimediali ed editoriali o altro di utile per diffondere il progetto e le singole opportunità;
- e) l'organizzazione di iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali rivolte ai giovani.

2. I contenuti della comunicazione di cui al comma 1, sono elaborati dalla struttura regionale individuata ai sensi del precedente art. 7, con il concorso attivo della Consulta di cui all'art. 6.

Art.10 - Soggetti attuatori.

1. Per la realizzazione delle politiche giovanili, la Giunta regionale, sulla base delle previsioni del piano triennale di cui all'art. 4, si avvale di:

- a) enti locali, istituzioni pubbliche e organismi del sistema camerale;
- b) istituzioni scolastiche e universitarie;
- c) aziende socio-sanitarie locali;
- d) organismi di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- e) associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali;
- f) associazioni o aggregazioni giovanili;
- g) imprenditori e altri soggetti privati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono contribuire finanziariamente nella realizzazione di progetti e iniziative che coinvolgono i giovani e proporre interventi in favore dei giovani in partenariato fra di loro o con la Regione.

3. La Giunta regionale interviene, in conformità con il Piano triennale giovani e a carico degli stanziamenti ivi previsti, con azioni dirette e indirette, tramite finanziamenti, bandi e direttive a cui possono partecipare comuni, associazioni giovanili e aggregazioni di giovani.

Art. 11 - Monitoraggio sulla condizione giovanile.

1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani, in particolare alla Consulta Giovani, la struttura regionale competente realizza le seguenti attività:

- a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;
- b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio-economiche dei giovani, con focus rivolti anche a specifiche città e territori;
- c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali a favore dei giovani, con la produzione ogni anno di un report contenente la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche regionali attuate.

2. I dati raccolti a seguito delle attività di cui al comma 1, sono inseriti in un sistema informativo specifico, alimentato per la parte di competenza dai soggetti attuatori di cui all'art. 10, secondo le modalità ed i protocolli appositamente definiti su base regionale. I dati così raccolti, sono pubblicati sul portale "open

data veneto” (<https://dati.veneto.it/>) e liberamente utilizzabili da chiunque ne abbia interesse.

3. La Giunta regionale, in accordo con la Consulta Giovani, trasmette annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 marzo, una relazione sugli esiti del monitoraggio svolto; il Consiglio regionale può approvare atti di indirizzo nel corso della sessione di cui all'articolo 23.

CAPO III - Politiche settoriali

Art. 12 - Studio e formazione.

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi in materia di educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale, la Regione:

- a) promuove servizi e interventi volti a permettere il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, rendendo effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica, favorendo l'educazione civica e l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione e ne promuove il successo formativo;
- b) valorizza e incentiva le iniziative volte al contrasto della dispersione scolastica, anche attivando specifiche collaborazioni con istituti scolastici, enti territoriali, soggetti profit e non profit del territorio;
- c) valorizza e incentiva la partecipazione giovanile nei luoghi del sapere, riconoscendo il valore delle rappresentanze studentesche di ogni ordine e grado;
- d) promuove la coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro e, a tal fine, nell'ambito della programmazione di settore, individua strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, della ricerca e del lavoro, con particolare attenzione ai giovani ed alle politiche di genere;
- e) promuove l'integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione rivolti ai giovani;
- f) favorisce l'accesso dei giovani all'istruzione terziaria, al fine di facilitarne l'accrescimento delle competenze professionali;
- g) garantisce il diritto allo studio, adottando concrete misure per l'abbattimento di ogni barriera, materiale o immateriale, che possa di fatto limitarne l'effettività.

2. Nell'ambito delle politiche e degli interventi in materia di ricerca e innovazione, la Regione sostiene la partecipazione dei giovani a percorsi di alta formazione e promuove sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo, in particolare negli ambiti che contribuiscono direttamente alla sostenibilità sociale e ambientale.

Art. 13 - Orientamento e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, la Regione:

- a) promuove esperienze formative, orientative e professionalizzanti al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b) assicura e garantisce le migliori condizioni di lavoro e retribuzione per i tirocini extracurricolari;

- c) sostiene l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in particolare ai giovani disoccupati inattivi in istruzione, ricerca d'impiego o formazione, e supporta l'acquisizione di competenze necessarie al loro sviluppo professionale;
- d) individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale e crescita professionale dei giovani;
- e) promuove concrete misure per l'abbattimento di ogni forma di discriminazione materiale e immateriale nell'accesso al modo del lavoro.

Art. 14 - Dimensione europea e internazionale.

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 4, promuove e supporta le attività legate alla mobilità europea e internazionale, come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze utili al loro percorso di crescita umana e professionale;

2. La Regione promuove lo scambio di progetti e lo sviluppo di una rete europea attraverso servizi per l'informazione ai giovani e agli operatori giovanili sui programmi europei rivolti alla gioventù, già presenti in ambito europeo come, ad esempio, il servizio Eurodesk;

3. La Regione, in armonia con i principi di solidarietà e pace tra i popoli, promuove l'accesso e la partecipazione dei giovani a programmi di cooperazione internazionale.

Art. 15 - Sostegno all'imprenditorialità.

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di sostegno alle imprese, la Regione:

- a) riconosce l'imprenditorialità giovanile come volano della crescita e dello sviluppo del territorio;
- b) promuove e sostiene progetti diretti a sviluppare l'imprenditoria giovanile, anche attraverso l'implementazione di incubatori e acceleratori di impresa dedicati, in stretta collaborazione col mondo universitario, scolastico e della formazione professionale;
- c) promuove e sostiene azioni volte a favorire l'inserimento dei giovani nel sistema delle imprese del Veneto, anche attraverso la predisposizione di servizi di informazione e consulenza;
- d) favorisce le iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica, alla transizione all'economia digitale e all'introduzione dei principi dell'economia circolare e, in generale, della sostenibilità sociale e ambientale.

2. La Regione, altresì, promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese giovanili del settore agricolo nell'ambito delle leggi regionali in materia.

Art. 16 - Emancipazione abitativa.

1. La Regione promuove condizioni di particolare favore per l'accesso, da parte dei giovani, a misure a sostegno dell'autonomia abitativa tramite:

- a) previsione, nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 "Norme per la concessione di benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica", di una riserva di non meno del sette per cento degli alloggi messi a bando, da assegnarsi a giovani, anche con figli;
- b) sostegno a progetti, attività e iniziative che realizzano forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una

prospettiva di welfare generativo, solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni;

- c) sostegno al reddito di anziani autosufficienti che consentono la coabitazione con giovani in comodato d'uso o con canone locativo ridotto;
- d) sostegno all'acquisto di abitazioni con mutui a tasso agevolato o con integrazioni nelle garanzie per mutui delle banche qualora i giovani possiedano un lavoro o i familiari forniscano parte delle garanzie;
- e) sostegno all'affitto per giovani studenti, anche attraverso agevolazioni per i locatori.

Art. 17 - Sostegno alle giovani donne.

1. Al fine di rimuovere tutti gli ostacoli, materiali e immateriali, alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, e favorendo il pieno sviluppo della persona e l'autodeterminazione femminile, la Regione:

- a) mette in atto ogni intervento necessario per assicurare la parità salariale;
- b) rimuove e contrasta tutti gli ostacoli, sia materiali che immateriali, per l'accesso al mondo del lavoro e dell'imprenditoria da parte delle giovani donne;
- c) promuove e sostiene l'accesso a percorsi di formazione afferenti alle discipline cosiddette STIM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle giovani donne;
- d) supporta le giovani che decidono di avere figli con interventi, anche attraverso il sostegno, o l'agevolazione all'impiego, di figure specializzate, per assicurare la serena coniugazione tra cura e vita lavorativa.

Art. 18 - Partecipazione, cittadinanza attiva e sociale.

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla Legge regionale 18 novembre 2005, n. 18, la Regione:

- a) promuove e valorizza il servizio civile regionale, quale risorsa della comunità, attraverso l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali ed educativi della comunità;
- b) promuove e valorizza il servizio civile europeo e i programmi di mobilità internazionale, quali risorse di confronto e di internazionalizzazione dei giovani;
- c) favorisce l'esperienza del servizio civile come opportunità di cittadinanza attiva, di impegno solidaristico e di acquisizione di conoscenze e competenze.

2. La Regione promuove interventi volti a favorire il protagonismo giovanile e la partecipazione e l'inclusione attiva dei giovani nella comunità e nelle istituzioni, come espressione dell'esercizio di cittadinanza attiva e di cura condivisa dei beni comuni.

3. Nell'ambito degli interventi volti a sviluppare un dibattito pubblico regionale e a promuovere la partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali, la Regione favorisce forme innovative di partecipazione dei giovani ai processi decisionali, garantendone il coinvolgimento sin dalle fasi preliminari ed istruttorie di provvedimenti normativi e pianificatori, di competenza regionale o degli enti territoriali.

Art. 19 - Sostegno al rientro dei giovani veneti residenti all'estero.

1. Al fine di promuovere il rientro di giovani veneti residenti all'estero o in altre regioni, e di attrarre nuove competenze, la Giunta regionale cofinanzia progetti di enti pubblici e privati destinati a tale scopo.

2. La Giunta Regionale può istituire forme di agevolazione anche fiscale mirate al rientro dei giovani nel territorio veneto e nel mercato del lavoro regionale.

3. La Giunta Regionale può istituire altresì borse di studio per neolaureati residenti in regione, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non esistenti in regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.

Art. 20 - Attivazione giovanile tramite la cultura

1. La Regione promuove e sostiene interventi per:

a) Valorizzare le iniziative di creatività giovanile promosse da Gruppi informali, associazioni e organizzazioni giovanili, anche in forma associata o consorziata, progetti, azioni e interventi quale espressione autonoma ed originale di attuazione delle politiche contenute nel Piano triennale giovani;

b) Supportare l'individuazione e l'ottenimento di spazi fisici che possano essere gestiti da gruppi informali di giovani, da associazioni e organizzazioni giovanili;

c) Incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche con risorse aggiuntive a quelle previste nel Piano triennale, concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni e aggregazioni giovanili o altri enti senza fini di lucro.

3. Le attività di cui al comma 1, possono essere svolte anche in collaborazione con soggetti attivi nelle politiche giovanili, al di fuori del contesto regionale, ed in coordinamento con iniziative di altre regioni, dedicate ai giovani.

4. La Regione sostiene il pluralismo dell'offerta culturale, lo sviluppo di proposte progettuali innovative e le attività dei giovani artisti attivi in Veneto nell'ambito delle politiche e degli interventi in materia di beni, istituti e attività culturali.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono adottati anche in conformità con la legge regionale del 16 maggio 2019 n.17 "Legge per la cultura".

Art. 21 - Sport e legalità.

1. la Regione riconosce l'attività sportiva come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento dello stile di vita.

2. La Regione sostiene interventi per diffondere la conoscenza dei principi costituzionali e del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità.

Art. 22 - Diritto alla salute e tutela dell'ambiente.

1. La Regione riconosce il diritto alla salute delle giovani generazioni come diritto sociale fondamentale e promuove interventi appositamente dedicati per garantirne il rispetto, tra cui:

a) Interventi dedicati all'educazione all'affettività;

b) Interventi a supporto dell'azione dei consultori.

2. La Regione concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente e della qualità di vita in Veneto, anche attraverso l'impegno attivo e la diffusione di una cultura della sostenibilità sociale, ambientale ed economica tra i giovani.

3. La Regione, nell'ottica della sostenibilità sociale e ambientale, promuove:

a) una mobilità sostenibile, incoraggiando e potenziando il sistema di trasporti pubblici, con misure dedicate ai giovani anche in termini di tariffe agevolate e servizi integrati;

b) lo sviluppo e l'utilizzo di soluzioni di car sharing e car pooling, in sinergia alle iniziative a sostegno del trasporto pubblico.

CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 23 - Sessione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alle politiche giovanili.

Art. 24 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 7.000.000,00 a decorrere dall'esercizio 2025, si fa fronte, con riferimento alle linee d'intervento previste dagli articoli da 12 a 23 e definite in sede di piano regionale triennale giovani di cui all'articolo 4, con le risorse allocate nelle Missioni:

a) 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", 05 "Istruzione tecnica superiore" e 07 "Diritto allo studio", Titolo 1 "Spese correnti";

b) 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Attività culturali e interventi diversi dal settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti";

c) 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero" e 02 "Giovani", Titolo 1 "Spese correnti";

d) 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario, Programma 02 "Trasporto pubblico locale" e Programma 06 "Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità", Titolo 1 "Spese correnti";

e) 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 06 "Interventi per il diritto alla casa", Titolo 1 "Spese correnti";

f) 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 01 "Spese correnti";

g) 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti";

le cui dotazioni vengono aumentate con le maggiori entrate introitate al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2024-2026 derivanti dalla rimodulazione in aumento dell'aliquota IRAP, di cui all'articolo 16 commi 1 e 1bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, rideterminata applicando un aumento nella misura dello 0,92%, per i soggetti esercenti attività

nei settori individuati dalle seguenti divisioni e codici della classificazione ATECO 2007:

- 08 - altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere;
- 09 - attività dei servizi di supporto dell'estrazione;
- 12 - industria del tabacco;
- 22.22 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche;
- 23.5 Produzione di cemento, calce e gesso;
- 24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe;
- 25.4 - fabbricazione di armi e munizioni;

e rideterminata applicando un aumento nella misura dello 0,5%, per i soggetti esercenti attività nei settori individuati dalle seguenti divisioni e codici della classificazione ATECO 2007:

- 20 - fabbricazione di prodotti chimici;
(escluso: 20.59.2 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali)
- 22.29 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche;
- 24.5 fonderie.

2. Agli oneri in conto capitale, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascun esercizio, si provvede con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 25 - Entrata in vigore.

La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 24.

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Principi e finalità.....	3
Art. 2 - Obiettivi e azioni.....	4
Art. 3 - Destinatari degli interventi.....	4
CAPO II - Programmazione e funzioni regionali	4
Art 4 - Piano triennale giovani.....	4
Art. 6 - Consulta Giovani.....	5
Art. 7 - Governo ed organizzazione interna.....	5
Art. 8 - Programmazione.....	5
Art. 9 - Strumenti di comunicazione e informazione.....	5
Art.10 - Soggetti attuatori.....	6
Art. 11 - Monitoraggio sulla condizione giovanile.....	6
CAPO III - Politiche settoriali	7
Art. 12 - Studio e formazione.....	7
Art. 13 - Orientamento e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.....	7
Art. 14 - Dimensione europea e internazionale.....	8
Art. 15 - Sostegno all'imprenditorialità.....	8
Art. 16 - Emancipazione abitativa.....	8
Art. 17 - Sostegno alle giovani donne.....	9
Art. 18 - Partecipazione, cittadinanza attiva e sociale.....	9
Art. 19 - Sostegno al rientro dei giovani veneti residenti all'estero.....	10
Art. 20 - Attivazione giovanile tramite la cultura.....	10
Art. 21 - Sport e legalità.....	10
Art. 22 - Diritto alla salute e tutela dell'ambiente.....	10
CAPO IV - Disposizioni finali.....	11
Art. 23 - Sessione del Consiglio regionale.....	11
Art. 24 - Norma finanziaria.....	11
Art. 25 - Entrata in vigore.....	12